

PARTITA IVA – DAL 1° GENNAIO I CONTROLLI SULLE PRESUNZIONI DELLA LEGGE FORNERO

Roberto Camera¹ – Funzionario della DTL di Modena

La Riforma del Lavoro del luglio 2012², tra le varie cose, ha rivisto le presunzioni presenti in un rapporto di collaborazione a partita iva, indicando i limiti per il disconoscimento del rapporto autonomo. Presunzioni che saranno oggetto di **verifiche ispettive dal 1° gennaio 2015**³. In considerazione di ciò, è il caso di riepilogare i presupposti di legge e le scriminanti per il corretto uso di questa tipologia contrattuale.

Le presunzioni assolute per il disconoscimento della partita iva

Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita Iva sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa⁴, qualora ricorrano almeno 2 dei seguenti presupposti:

Durata

La collaborazione ha una **durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi** (anni civili⁵).

- il massimale annuo da non superare è di **240 gg/anno**, anche non continuativi; la sommatoria avviene considerando convenzionalmente la durata mensile pari a 30 giorni (30 giorni per 8 mesi).
- per la verifica del periodo vanno considerate tutte le prove documentali che siano in grado di fornire, anche indirettamente, informazioni sulla durata dell'attività svolta (lettere di incarico, fatture, ecc.) e tutti gli elementi testimoniali che l'ispettore potrà raccogliere all'interno o all'esterno dell'azienda (lavoratori, clienti, fornitori, ecc.).
- **l'operatività di questa presunzione** potrà essere considerata soltanto al termine del 1° biennio dalla data di vigenza della riforma, e cioè **dalla fine del 2014**.

Corrispettivo

Il corrispettivo derivante da prestazioni autonome, nei rapporti con quel determinato committente, **non potrà superare l'80% del totale dei compensi ricevuti nell'arco dei 2 anni civili consecutivi**. Si intendono:

- corrispettivi fatturati, indipendentemente da un effettivo incasso delle somme, anche a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi.
- solo compensi derivati da prestazioni autonome.

Postazione fissa

Il collaboratore ha una **postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente**. La verifica va fatta nell'arco temporale utile alla realizzazione delle altre 2 condizioni.

¹ Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

² Legge n. 92/2012

³ così come specificato dalla circolare n. 32/2012 del Ministero del Lavoro

⁴ art. 409 c.c.

⁵ dal 1° gennaio – 31 dicembre

- Per “postazione fissa di lavoro” deve intendersi anche una postazione, ubicata in locali in disponibilità del committente, non necessariamente di uso esclusivo del collaboratore ma che quest’ultimo possa usufruirne, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare qualunque attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’attività.

Non operatività della presunzione

Le presunzioni suindicate non si applicano qualora la prestazione sia effettuata nell’esercizio dell’attività professionale per l’esercizio delle quali è necessaria **l’iscrizione ad un ordine professionale** (albo, ruolo, registro, ecc.).

Il Decreto del Ministero del Lavoro del 20 dicembre 2012 fornisce una lista esemplificativa delle categorie esentate:

Ordini professionali riconosciuti:

- Consiglio Nazionale del Notariato;
- Consiglio Nazionale Ingegneri;
- Consiglio Nazionale dei Chimici;
- Consiglio Nazionale Forense;
- Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (ex Cons. Naz. Architetti);
- Ordine Nazionale degli Attuari;
- Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri;
- Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani;
- Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani;
- Ordine Nazionale dei Giornalisti;
- Consiglio Nazionale dei Geologi;
- Ordine Nazionale dei Biologi;
- Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
- Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro;
- Ordine Nazionale degli Psicologi;
- Ordine degli Assistenti Sociali;
- Ordine dei Tecnologi Alimentari;
- Ordine dei consulenti in proprietà industriale;
- Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Collegi riconosciuti:

- Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;
- Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati;
- Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche;
- Federazione Nazionale Collegio degli Infermieri e dei Vigilanti dell’infanzia;
- Collegio provinciale dei tecnici di radiologia e relativa Federazione nazionale;
- Collegio Nazionale degli Agrotecnici degli Agrotecnici Laureati;
- Collegi regionali e provinciali delle Guide Alpine;
- Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.

Organismi che pur gestendo un albo non sono costituiti in forma di ordine professionale:

- Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali;
- Albo unico dei Promotori Finanziari.

Inoltre, vi è esenzione dalle presunzioni legali qualora la prestazione presenti, **congiuntamente**, i seguenti requisiti:

1. competenze di grado elevato

- La prestazione è connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero
- La prestazione è connotata da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;

2. reddito

- soggetto titolare di un reddito annuo (lordo) da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali.

Conclusioni

Le **verifiche ispettive**, circa la genuinità dei rapporti autonomi instaurati con possessori di partita iva, avverranno **dal 1° gennaio 2015**, in quanto gli ispettori avranno a disposizione i 2 anni civili (2013 e 2014) idonei al controllo dei primi due presupposti di legge (durata e corrispettivo).

Il Ministero ha comunque sottolineato che l'eventuale disconoscimento del rapporto autonomo potrà avvenire anche con l'assenza delle presunzioni suindicate, qualora il personale ispettivo evidenzi la sussistenza dei criteri "ordinari" di qualificazione ed i relativi indici sintomatici di un rapporto di lavoro subordinato.